

Straordinario pagabile solo se autorizzato

CONSIGLIO DI STATO

Senza il via libera preventivo possibili solo riposi compensativi

Amedeo Di Filippo

La terza sezione del Consiglio di Stato mette la parola fine alla possibilità di retribuire il lavoro straordinario in assenza di autorizzazione. Con la sentenza 3322/2018 afferma che nel rapporto di pubblico impiego si applica la regola che condiziona in via di principio il lavoro straordinario all'autorizzazione preventiva e formale, considerata essenziale per l'attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

La vicenda riguarda il pagamento di somme per ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni militari, il cui rapporto di lavoro non è stato "contrattualizzato" per cui le controversie restano al giudice amministrativo. Le somme sono state in un primo tempo riconosciute grazie a un decreto ingiuntivo, impugnato dal ministero dell'Economia e revocato dal Tar con sentenza del 2008, ritenendo infondata la loro pretesa di fronte al fatto che il servizio straordinario non era stato autorizzato e che quindi avrebbero dovuto essere risarciti per le prestazioni eccedenti mediante riposi compensativi.

I militari hanno impugnato la sentenza Netta la chiusura dei giudici dell'appello, secondo i quali la retribuitività del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all'autorizzazione. Il corrispettivo per lo straordinario motivato da esigenze urgenti ed indifferibili può essere individuato, «previa adeguata informazione», non solo nella retribuzione per straordinario ma anche nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate. Soluzione che, secondo i giudici di Palazzo Spada, contempera le esigenze personali del dipendente e quelle degli uffici.

Interessante la postilla. A detta della terza sezione, non possono ritenersi legittime le eventuali disposizioni interne che pretendano di condizionare il diritto ai riposi compensativi a formali richieste da parte del singolo interessato, da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall'amministrazione, il cui mancato rispetto produrrebbe la perdita del beneficio. Spetta all'amministrazione, che autorizza le prestazioni svolte in eccedenza e per questo conosce i dati ma anche le esigenze del servizio, esercitare il potere-dovere di riconoscere d'ufficio i turni di riposo compensativi anche in assenza di una specifica istanza del dipendente.